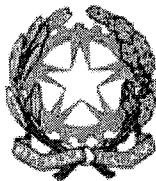


N. 10065/10 REG.SEN.
N. 00767/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 767 del 2010, proposto da:
Andreina Salati, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Tiacci, con
domicilio eletto in Salerno, via Guadalupe n. 14;

contro

Regione Campania;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi in relazione alla sentenza della Corte di
Appello di Salerno, Sezione Lavoro, n. 1123/2008 del 22.10.2008

Visto il ricorso con i relativi allegati;

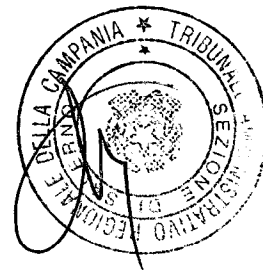
Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il dott.

Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel

COPIA



5



verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

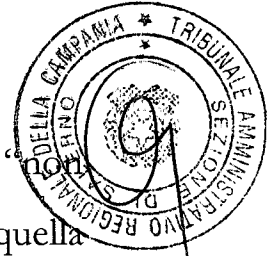
La ricorrente si duole, con il ricorso in esame, della inottemperanza della Regione Campania a fronte degli obblighi esecutivi derivanti a suo carico dalla sentenza indicata in epigrafe, relativamente, in particolare, al dispositivo di condanna, in essa contenuto, avente ad oggetto il pagamento, a favore della suddetta, della somma di € 14.017,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, nonché della metà delle competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.

La Regione Campania, con nota prot. n. 2010.0405956 del 10.5.2010, depositata in data 16.6.2010, ha comunicato che l'importo reclamato dalla ricorrente sarebbe stato accreditato a suo favore con le competenze mensili relative al mese di Maggio 2010.

5

La ricorrente a sua volta, con le note di udienza depositate in data 16.6.2010, ha dedotto che le somme vantate, sulla scorta del richiamato titolo giurisdizionale, sono state corrisposte dall'amministrazione regionale in occasione del pagamento dello stipendio relativo al mese di Maggio 2010.

Ella lamenta tuttavia che, come si evince dal cedolino relativo allo stipendio del mese di Maggio 2010, le somme corrisposte, ad estinzione del debito scaturente dalla sentenza suindicata, sono state tassate nella misura di € 4.101,67 ed illegittimamente sottoposte al regime della tassazione separata, in violazione dell'art. 2, comma 6,



d.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917, a mente del quale costituiscono reddito le indennità percepite” – come quella riconosciuta dalla sentenza succitata – “a causa di invalidità permanente”.

Tanto premesso, deve in primo luogo rilevarsi l'improcedibilità del presente ricorso di ottemperanza, avendo la ricorrente conseguito, seppur tardivamente e solo a seguito della proposizione del ricorso in esame (circostanza questa che non può non riflettere i suoi effetti sul piano del definitivo riparto delle spese di giudizio), il soddisfacimento del credito vantato.

Deve invece rilevarsi l'estraneità al *thema decidendum* della questione prospettata con la menzionata memoria, concernente le modalità di tassazione delle somme suindicate, sia perché la stessa è stata introdotta con semplice memoria (sì da impedire di riconoscere ad essa la natura di atto ritualmente ampliativo dell'originaria *causa petendi*), sia perché la determinazione del trattamento fiscale cui sottoporre le somme percepite dalla ricorrente esulano dall'ambito cognitivo del presente giudizio di ottemperanza (ciò in quanto la suddetta questione non può dirsi pregiudicata dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, che nessuna statuizione contiene sul punto ed alla cui esclusiva esecuzione è funzionale la tutela erogabile dall'adito giudice amministrativo).

Come anticipato, la posteriorità dell'adempimento posto in essere dalla Regione Campania rispetto alla presentazione del ricorso di

ottemperanza non può che determinare la condanna dell'amministrazione regionale al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 1.500.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 767/2010:

- lo dichiara improcedibile;
- condanna la Regione Campania al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 1.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

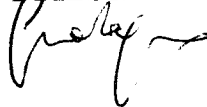
Giovanni Grasso, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

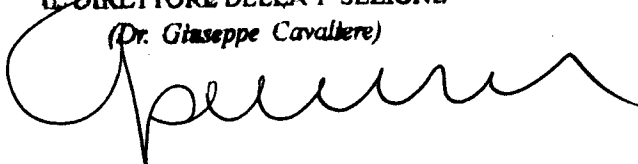


IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

16 LUG. 2010
IL DIRETTORE DELLA 1ª SEZIONE
(Dr. Giuseppe Cavaliere)

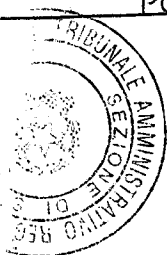




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Sezione Staccata di S A L E R N O

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva ex art.89 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, a richiesta dell' avv.

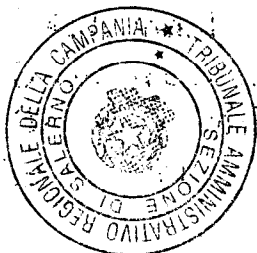
FERNANDA TIARELLI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Salerno, li 20 LUG. 2010



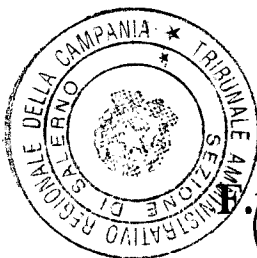
Salerno, li
Il Direttore Amministrativo
F.to (Dott. Giuseppe Cavaliere)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Sezione Staccata di S A L E R N O

Per copia conforme

Salerno, li 20 LUG. 2010



Il Direttore Amministrativo
F.to (Dott. Giuseppe Cavaliere)

RELATA di NOTIFICA

Ad istanza come in atti indicati Io sottoscritto A. U. G. addetto all'Ufficio Unico notifiche presso il Tribunale di Salerno ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto atto per piena e legale scienza e ad ogni effetto di legge a:

- 1) ALLA REGIONE CAMPANIA – SETT. 11 – AREA 17, in persona del DIRIGENTE p. t., Dott.ssa Rosanna PALUMBO, con sede in Salerno alla Via Generale Clark n. 103 – SALERNO.

proprio delle dr. Palumbo Rosanna
a mani del dipendente Sig.
addetto e incaricato al ritiro att. c.d. *nelle presenti*

Salerno 23/9/10



36885

11,88

TOTALE

11,88

18 SET 2010